Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Ministero dell'Università e della Ricerca

CONVENZIONE QUADRO

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

TIROCINIO PER L'ACCESSO SVOLTO IN CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Il Ministro della Giustizia, il Ministro dell'Università e della Ricerca e il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato

Visti

- l'art. 5, comma 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 nella parte in cui dispone che: «L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi»;

- l'art. 8 del regio decreto 19 settembre 1914 n. 1326 che così dispone: «Il tempo della pratica si computa dal giorno della iscrizione nel registro dei praticanti. La pratica deve essere effettiva e continua. Per proseguirla, nel caso d'interruzione, il praticante deve far constare al Consiglio notarile i motivi per i quali la interruppe e, qualora siano questi riconosciuti a lui non imputabili, gli sarà tenuto conto della pratica fatta precedentemente. La pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo studio del notaro, anche ad intervalli, per due mesi; e soltanto per un mese, ove si tratti di funzionario dell'ordine giudiziario, o di avvocato o procuratore in esercizio. A dimostrare la continuità della pratica, i funzionari dell'ordine giudiziario e gli avvocati e i procuratori in esercizio debbono esibire al Consiglio notarile ogni mese, e gli altri praticanti ogni due mesi, analogo certificato del notaro presso cui compiono la pratica. A cura del segretario del Consiglio notarile si annota il detto certificato nel registro dei praticanti a tergo della matrice.

Il tempo della pratica si prova mediante certificato del notaro presso cui questa fu compiuta, vistato dal Presidente del Consiglio notarile. Il certificato, dopo che ne sia fatta annotazione nel registro dei praticanti, è restituito all'interessato»;

- l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, emanato a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone: «Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica Convenzione Quadro tra il Consiglio Nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca, ed il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti»;

- la Convenzione sottoscritta il 7 dicembre 2016, ai sensi delle richiamate disposizioni, tra il Ministro della Giustizia, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato;

- il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca, titolare delle funzioni di spettanza statale nelle aree funzionali concernenti, tra l'altro, i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale; la valorizzazione del merito e il diritto allo studio; la formazione di grado universitario; la razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; la partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; la valorizzazione e il sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; l'integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; il coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;

Considerata

- la necessità di proseguire – nel solco della citata Convenzione sottoscritta il 7 dicembre 2016 tra il Ministro della Giustizia, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato – nel percorso comune rivolto a realizzare un effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo-professionale, attraverso un dialogo più intenso e costante fra il mondo accademico e quello notarile;

- l'importanza di garantire la tutela dell'interesse generale connesso all'esercizio della funzione notarile;

- l'esigenza di far acquisire ai giovani laureandi nelle discipline giuridiche un più immediato e diretto conseguimento delle conoscenze, anche culturali e metodologiche, idonee ad ottimizzare i tempi di accesso all'esercizio della professione di notaio;

- la funzione della pratica notarile, che deve essere continua ed effettiva come richiesto dal citato art. 8 del regolamento notarile, e che si sostanzia in un periodo durante il quale il praticante deve acquisire le cognizioni di ordine teorico e pratico indispensabili per una effettiva indagine critico-conoscitiva della professione ai fini di un corretto esercizio della medesima;

tutto ciò premesso

stipulano

la presente Convenzione-Quadro, che persegue le sopra indicate finalità.

Art. 1
Oggetto

1. La presente Convenzione-Quadro è conclusa in attuazione dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
2. Essa detta le disposizioni volte a regolare le modalità generali di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione notarile in concomitanza dell'ultimo anno di studi universitari.
3. Essa sostituisce la precedente convenzione del 7 dicembre 2016, richiamata in premessa.

Art. 2
Condizioni per l'ammissione

1. Possono essere ammessi allo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio per l'accesso alla professione notarile in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza del vecchio ordinamento, o della laurea specialistica classe 22/S, o della laurea magistrale in giurisprudenza classe LMG/01, attivati presso un'Università italiana gli studenti che ne facciano richiesta al Consiglio notarile distrettuale, secondo le modalità che seguono.
2. L'ammissione allo svolgimento anticipato del tirocinio richiede che lo studente abbia superato tutti gli esami di profitto del penultimo anno del Corso di laurea, ed in ogni caso gli esami di diritto commerciale, diritto civile e diritto processuale civile. Il superamento di tali esami dovrà risultare da autocertificazione da allegare alla domanda di iscrizione nel registro dei praticanti.

Art. 3
Frequenza dei corsi universitari e della pratica notarile

1. Il tirocinio dovrà svolgersi secondo modalità idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari.
2. Va nel contempo garantita l'effettiva frequenza dello studio notarile per almeno duecento ore nell'arco dei sei mesi, con una frequenza di almeno otto ore alla settimana, distribuite su almeno due giorni settimanali. La programmazione di dettaglio dell'orario settimanale potrà essere concordata, ove ritenuta necessaria, in sede di convenzione su base distrettuale ai sensi dell'articolo 5 in funzione delle esigenze di studio e di frequenza universitaria.

Art. 4
Attività del tirocinio ed obblighi del tirocinante

1. Il tirocinio, in conformità ai contenuti della professione, consisterà fra l'altro:
1) nell'assistere ai preliminari colloqui delle parti con il notaio, in funzione degli atti da stipularsi da parte di quest'ultimo, se consentito dalle parti dell'atto;
2) nello studio delle problematiche di natura formale e sostanziale, funzionale all'apprendimento delle tecniche redazionali di predisposizione di atti notarili;
3) nello studio di questioni e soluzioni di carattere tributario;
4) in esercitazioni nella redazione e compilazione integrale di schemi-tipo di atti notarili;
5) nell'assistere alla ricerca ed analisi dei titoli di provenienza che si accompagnano alle ispezioni ipo-catastali;

6) negli approfondimenti dottrinali, giurisprudenziali, di tecniche redazionali;
7) nell'organizzazione dello studio, a seconda del vario atteggiarsi delle esigenze di lavoro e della clientela;
8) nell'apprendimento della cura e tenuta del repertorio notarile;
9) nella presenza in sede di stipula degli atti notarili, al fine di comprendere il ruolo del notaio consentito nell'esercizio della sua funzione di adeguamento della volontà delle parti alle norme di legge, se dalle parti dell'atto.

2. Lo studente in qualità di tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste secondo le indicazioni del notaio ospitante; ad osservare le regole proprie dell'attività notarile e le norme in materia di igiene e sicurezza; a mantenere il riserbo con riguardo a dati, informazioni od elementi di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del tirocinio.

3. Il notaio ospitante provvede alla verifica periodica delle conoscenze effettivamente apprese dal tirocinante e a trasmettere al Consiglio Notarile Distrettuale e all'università cui il tirocinante è iscritto un'attestazione finale di proficuo svolgimento del tirocinio *ante lauream.*

Art. 5
Convenzioni tra Consigli Notarili distrettuali e facoltà universitarie

1. Ai sensi dell'art.6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137 i Consigli notarili distrettuali e le Università pubbliche e private, in presenza di specifiche esigenze locali, per meglio conseguire l'obiettivo dell'immediato e diretto avvicinamento alla professione notarile da parte dei giovani che frequentano i suddetti corsi di laurea, possono stipulare apposite convenzioni per regolare i loro reciproci rapporti, purché non in contrasto con la presente convenzione-quadro.

Art. 6
Durata e modificazioni

1. La presente convenzione-quadro resta in vigore, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti. In tale ipotesi la convenzione opera, comunque, fino al termine dell'anno accademico in corso.

2. Essa potrà essere periodicamente aggiornata anche in funzione delle novità legislative sopraggiunte in ambito professionale od universitario.

Art. 7
Norme finali

1. Dalla presente convenzione-quadro non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma,

La Ministra della Giustizia	***Il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato***	***La Ministra dell'Università e della Ricerca***
Marta Cartabia	*Giulio Biino*	*Maria Cristina Messa*
Marta Maria Carla Cartabia 12.10.2022 12:08:06 GMT+01:00	Firmato digitalmente da GIULIO BIINO C: IT O: CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO:80052590587	Firmato digitalmente da MESSA MARIA CRISTINA C=IT O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE